



COMUNE DI COMPIANO
Servizio Economico Finanziario

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
NEI CIMITERI DI COMPIANO, BARBIGAREZZA, CERESETO, ISOLA E STRELA
PER IL TRIENNIO 2023/2025**

Art. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali di Compiano e delle frazioni di Barbigarezza, Cereseto, Isola e Strela.

Il servizio complessivo relativo alla gestione dei servizi Cimiteriali è classificato a tutti gli effetti "Servizio Pubblico" o di "Pubblica utilità" e per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o abbandonato.

In particolare l'appalto ha per oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esecuzione delle attività cimiteriali relative alla sepoltura dei feretri per inumazione o tumulazione, oltre a quelle attività similari e conseguenti quali esumazioni, estumulazioni, inumazioni, ecc...; ricevimento salme e accoglienza dei parenti del defunto, preparazione dei luoghi di sepoltura, raccolta e smaltimento dei materiali e l'impiego di attrezzature idonee per l'esecuzione delle attività cimiteriali e di quanto previsto nel presente capitolato;
- manutenzione dei campi a terra: preparazione dei luoghi inumazione ed esumazione, compresa la pulizia prima e dopo gli interventi e la spalatura neve, sagomatura e rinalzo dei tumuli, sistemazione degli avvallamenti del terreno, ecc..

Art. 2

DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E PROROGA TECNICA

Il contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa, ha durata di tre anni (3 anni) con decorrenza dal 01/03/2023 al 28/02/2025. Se la procedura di gara dovesse protrarsi oltre la data di inizio sopradetta, il contratto avrà comunque la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione ovvero dalla data di consegna del servizio.

Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o in ogni modo il nuovo affidatario non abbia assunto effettivamente l'esercizio, per pubblico interesse l'Impresa appaltatrice uscente è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova Impresa, alle stesse condizioni della gestione cessata.

I servizi oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico essenziale" e non potranno, pertanto, essere sospesi o abbandonati.

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d'urgenza, in considerazione della natura del servizio essenziale, in pendenza della stipula del contratto, come previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per garantire continuità al servizio.

Non costituiscono varianti o modifiche il maggiore o minore fabbisogno in corso di esecuzione dell'appalto, pertanto l'Impresa appaltatrice in caso di esplicita richiesta e con un congruo preavviso in relazione al tipo di intervento, sarà tenuta a svolgere ulteriori attività all'interno dei cimiteri, alle

medesime condizioni e nel limite massimo del valore di 1/5 dell'importo aggiudicato ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

La durata del contratto è fissata in anni 3 (tre) – 2023/2025, per un totale di € 12.000,00.

prezzi unitari per le singole prestazioni sono individuati nel documento Tariffe e Calcolo della spesa e saranno da intendersi validi e invariabili per tutta la durata contrattuale.

Il prezzo indicato si deve intendere comprensivo anche di ogni e qualsiasi spesa per impiego di manodopera, nolo di mezzi meccanici, acquisto di materiali, anche di pulizia, e attrezzature e quant'altro a rendere l'intervento funzionale e a perfetta regola d'arte e a mantenere i cimiteri secondo le esigenze dettate dal decoro dei luoghi.

Alla stima del predetto importo si è giunti moltiplicando i prezzi unitari per tipologia di servizio per la media delle operazioni effettuate negli anni 2019-2020-2021.

L'importo complessivo è pertanto da intendersi puramente indicativo.

Qualora durante il periodo di gestione dei servizi lo stesso risultasse inferiore alle quantità di operazioni preventivate, l'Aggiudicatario non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; qualora invece la quantità delle operazioni fosse superiore, l'Aggiudicatario dovrà, anche per le eventuali eccedenze, applicare gli stessi prezzi più sopra indicati, ovviamente al netto del ribasso d'asta.

Art. 4

OPERAZIONI CIMITERIALI

Ogni intervento previsto nell'ambito delle attività cimiteriali è richiesto direttamente dall'Ufficio servizi cimiteriali preposto, mediante i vari ordini di seppellimento o di diverso intervento.

La fornitura di tutti i materiali necessari, i mezzi, il personale, ecc... per l'esecuzione dei servizi descritti nel presente articolo e come riportate nei successivi specifici articoli del presente capitolato sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ed il loro costo si intende già remunerato nel corrispettivo risultante dall'elenco prezzi offerto in sede di gara.

Le attività cimiteriali oggetto del presente affidamento di seguito elencate, sono da eseguirsi a cura e spese della ditta appaltatrice, come di seguito descritto:

A. INUMAZIONI, che comprendono:

1. Inumazione di feretro;
2. Inumazione in campo di mineralizzazione;

INUMAZIONI: le inumazioni sono fatte in ordine sequenziale nel relativo campo e consistono in:

- protezione delle tombe circostanti per evitare imbrattamenti;
- escavazione a mano e/o con mezzi meccanici di fossa delle dimensioni conformi alle norme di polizia mortuaria;
- lo scavo deve essere segnalato e protetto con apposita attrezzatura in modo da rendere l'area decorosa e accessibile in sicurezza ai familiari e agli operatori;

A terminare:

- chiusura e riempimento immediato della fossa, con terra di risulta dello scavo;
- trasporto della terra eccedente nell'area cimiteriale di stoccaggio;
- sagomatura del tumulo e collocazione segneposto provvisorio recante nome, cognome, data di nascita e data di decesso del defunto;
- pulizia dell'area circostante e spandimento di ghiaio nell'area circostante il sito di inumazione dopo la sistemazione definitiva (solo nel caso A.1);

A seconda del tipo di attività che si sta effettuando:

1. Inumazione di feretro

- tutte le operazioni del punto A;
- eventuale previa foratura, da effettuare nel locale adibito, di eventuali casse contenenti l'involucro in zinco prima di essere posizionate nella fossa;
- deposizione del feretro sul fondo dello scavo, evitando scuotimenti e scosse;

2. Inumazione in campo di mineralizzazione

- tutte le operazioni al punto A;
- i resti mortali saranno collocati in idoneo contenitore complementare biodegradabile, (cassa di cellulosa o legno grezzo), recante sopra, in modo saldo cognome, nome, data di nascita e data di decesso;
- deposizione dei resti mortali così composti nell'apposita fossa di mineralizzazione;
- fornitura di cippo identificativo con epigrafe riportante le generalità del defunto e la data di morte.

B. ESUMAZIONI, che comprendono:

1. Esumazioni di resti mortali completamente mineralizzati;
2. Esumazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all'inumazione in campo di mineralizzazione;
3. Esumazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione;

ESUMAZIONI: quando è possibile sono programmate, comunicandole e pianificandole di volta in volta con il fornitore. Sono possibili singole esumazioni legate a situazioni particolari. Il presente punto si riferisce anche alle esumazioni dal campo di mineralizzazione, per quanto applicabile.

Per esumazione si intende:

- recinzione dell'area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dell'operazione cimiteriale (salvo eventuale accesso in sicurezza dei parenti). La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per utenti e operatori;
- protezione delle tombe circostanti per evitare imbrattamenti e sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all'interno della fossa stessa;
- escavazione della fossa fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso (eccetto i casi di esumazione per traslazione a bara chiusa);
- raccolta resti conformemente al loro stato ed alla successiva destinazione (eccetto i casi di esumazione per traslazione a bara chiusa);

A terminare:

- chiusura e riempimento immediato della fossa, con terra di risulta dello scavo;
- trasporto della terra eccedente nell'area cimiteriale di stoccaggio;
- trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone (per legno o marmo) presso il Cimitero del Capoluogo;
- pulizia della zona circostante l'escavazione.

A seconda dello stato dei resti e della destinazione, si procederà così:

1. Esumazioni di resti mortali completamente mineralizzati:

- tutte le operazioni al punto B;
- in caso di recupero dei resti ossei, deposito degli stessi in apposita cassetta di zinco, con sigillatura del coperchio ed apposizione salda di targhetta riportante cognome, nome, data di nascita e data di decesso;
- in caso di eventuale trasporto della cassetta al altro cimitero comunale provvederà la ditta con propri mezzi, oppure in caso di trasporto in altro Comune, consegna la cassetta all'agenzia di onoranze funebri incaricata del trasporto dai parenti;

- se non diversamente disposto dai parenti, è compresa la raccolta dei resti ossei e loro collocazione nell'ossario comune in modo indistinto, provvedendo, al termine dell'operazione, alla pulizia, e disinfezione della zona circostante all'ossario comune.

2. Esumazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all'inumazione in campo di mineralizzazione:

- tutte le operazioni al punto B;
- sottoposizione dei resti mortali a trattamento enzimatico;
- procedere come indicato al punto A.1;

3. Esumazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione:

- tutte le operazioni al punto B;
- sistemazione dei resti mortali non mineralizzati in apposito idoneo contenitore se non fornito dalla ditta di onoranze funebri, e consegna del contenitore con i resti mortali all'agenzia di onoranza funebri incaricata dai parenti per il trasporto al crematorio.

C) TUMULAZIONI, comprendono:

- C.1) Tumulazione in loculo di tipo tradizionale;
- C.2) Tumulazioni in loculo e realizzazione di tramezzo divisorio/tumulazione in loculo trasversale;
- C.3) tumulazioni in loculi ossario;

Per tumulazione si intende:

C.1) Tumulazioni in loculo di tipo tradizionale:

Per tumulazione di feretri, si intende:

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- spandimento di calce bianca sul piano di appoggio del feretro;
- eventuale predisposizione cavi per lampada votiva;
- inserimento del feretro nel loculo;
- chiusura immediata del loculo (con lastra prefabbricata in calcestruzzo o mattoni), stuccatura ed intonacatura della chiusura;
- rimozione di eventuali impalcature e pulizia e disinfezione della zona circostante;

C.2) Tumulazioni in loculo e realizzazione di tramezzo divisorio/Tumulazioni in loculo trasversale:

Questa operazione consiste nelle stesse operazioni previste per il punto C.1) con l'unica variante, dopo l'apertura del loculo e prima dell'inserimento del feretro, di realizzare uno o più tramezzi divisorii erigendo un muro di mattoni, qualora lo spazio di accoglimento dei feretri non sia separato. Tale fase di lavorazione deve essere realizzata prima dell'arrivo dei parenti per la tumulazione. Quando la tumulazione è in loculi di tipo trasversale si ripetono le stesse operazioni previste per il punto C.1) con l'unica variante che l'ingresso del feretro è sul lato lungo del loculo, invece che sul lato corto.

C.3) Tumulazioni in loculi ossari:

La cassetta o l'urna cineraria possono provenire sia da altre contestuali operazioni cimiteriali collegate oppure no. In quanto applicabile, si effettua quanto previsto al punto C.1) ma con riferimento ai loculi ossari e con l'eccezione dello spandimento della calce.

D) ESTUMULAZIONI, comprendono:

- D.1) Estumulazioni di resti mortali completamente mineralizzati;
- D.2) Estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all'inumazione per completamento della mineralizzazione;
- D.3) Estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione.

D) **Estumulazioni**: quando è possibile sono programmate, comunicandole e pianificandole di volta in volta con il Fornitore. Sono possibili singole estumulazioni legate a situazioni particolari. Per estumulazione si intende:

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo;
- spostamento del feretro nel locale preposto alla sua apertura, presso il Cimitero.
- pulizia del coperchio, apertura del feretro, prosecuzione dell'attività a seconda dello stato dei resti mortali;

A terminare:

- rimozione e trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone presso il Cimitero del Capoluogo;
- pulizia del loculo vuotato che dovrà anche essere imbiancato a calce e chiusura completa dello stesso con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo;
- rimozione di eventuali impalcature o sollevatori precedentemente collocati e pulizia e disinfezione della zona circostante;

Poi, a seconda dello stato dei resti, si procederà così:

D.1) Estumulazioni di resti ossei completamente mineralizzati:

- tutte le operazioni al punto D);
- stesse operazioni previste al punto B.1)

D.2) Estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all'inumazione per completamento della mineralizzazione:

- tutte le operazioni al punto B);
- stesse operazioni previste al punto B.2);

D.3) Estumulazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione:

- tutte le operazioni al punto B);
- stesse operazioni previste dal punto B.3);

E) TRASLAZIONE di feretri o di cassette in loculi o loculi ossari

Questa attività è fatta per avvicinare feretri o cassette in loculi o loculi ossari attigui e si intende:

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo e prelevamento del feretro o della cassetta e spostamento a idonei mezzi al luogo di destinazione;
- pulizia del loculo vuotato con spandimento di calce (non necessario in caso di loculo ossario);

- chiusura completa del loculo o loculo ossario vuotato con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo;
- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario, con materiali e disinfettanti idonei;
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo; - eventuale predisposizione del cavo per lampada votiva nel loculo o loculo ossario di destinazione;
- collocazione del feretro o della cassetta nel loculo o loculo ossario di destinazione e successiva chiusura con le medesime modalità descritte nell'operazione sotto la lettera C1);
- in caso di traslazione in altro cimitero comunale, come al punto precedente ed il trasporto a destinazione del feretro o della cassetta è effettuato dalla ditta con proprio idoneo mezzo;
- in caso di traslazione in altro comune, consegna del feretro o della cassetta all'agenzia di onoranze funebri incaricata dai parenti;
- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario, con materiali e disinfettanti idonei;

F) APERTURA E CHIUSURA loculi o loculi ossari per inserimenti/ricognizioni, comprende:

F1) Apertura/chiusura loculi per INSERIMENTI:

La cassetta o l'urna cineraria possono provenire sia da altre contestuali operazioni cimiteriali collegate oppure no.

- nell'eventuale loculo di partenza protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori, se necessari;
- eventuale estumulazione della cassetta o urna cineraria da collocare;
- pulizia del loculo ossario liberato, della zona circostante e chiusura completa dello stesso con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo;
- nell'eventuale loculo di destinazione protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori, se necessari;
- eventuale spacco del muro del loculo o loculo ossario di destinazione, con inserimento della cassetta o urna cineraria;
- in caso di inserimento in loculo o loculo ossario situato in altro cimitero comunale, come al punto precedente ed il trasporto a destinazione della cassetta o dell'urna cineraria è effettuato dalla ditta con proprio idoneo mezzo;
- chiusura del loculo o loculo ossario di destinazione con le medesime modalità descritte nell'operazione sotto la lettera C.1);
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo;
- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;

F2) apertura/chiusura loculi per RICOGNIZIONI:

L'apertura e chiusura di loculi o di loculi ossari per ricognizione è fatta quando sia necessario valutarne la capienza rimanente o, in generale, quando sia necessaria una ricognizione. Si intende:

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo;
- valutazione della capienza o altro tipo di valutazione;
- chiusura del loculo o loculo ossario con le medesime modalità descritte nell'operazione sotto la lettera C1);
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo;
- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;

G) COLLOCAZIONE NELL'OSSARIO COMUNE DI RESTI O CENERI:

Estumulazione resti da loculo ossario e collocazione nell'ossario comune in modo indistinto provvedendo, al termine dell'operazione, alla pulizia e disinfezione della zona circostante all'ossario comune.

Le collocazioni nell'ossario comune conseguenti ad operazioni cimiteriali sono comprese nelle operazioni cimiteriali stesse.

H) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA USABILITÀ DEL MANUFATTO:

La presente operazione è prevista in casi straordinari quali percolazioni, cedimenti della bara con fuoriuscita di liquidi organici, ecc...

- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo;
- estrazione del feretro, sigillatura del feretro con materiali idonei forniti dalla ditta e temporanea collocazione in apposito locale di sosta;
- pulizia e disinfezione del pavimento e delle pareti del loculo con detergenti idonei e a norma;
- sistemazione del feretro in apposito idoneo contenitore e ritumulazione dello stesso;
- chiusura del loculo con le medesime modalità descritte nell'operazione sotto la lettera C1);
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo;
- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;

Art. 5

MANUTENZIONE DEI CAMPI DI SEPOLTURA

Le manutenzioni dei campi di inumazione e dei campi di mineralizzazione devono essere svolte in modo continuo e/o secondo necessità per tutta la durata del contratto; in particolare:

- preparazione dei luoghi inumazione ed esumazione, compresa la pulizia prima e dopo gli interventi e la spalatura neve; raccolta e smaltimento dei materiali derivanti dalle operazioni cimiteriali; ripristino e ricompattazione di avvallamenti del terreno; sistemazione di eventuali disconnessioni dei camminamenti presenti;
- almeno due volte l'anno di cui una obbligatoriamente prima della ricorrenza dei defunti, verifica e manutenzione del tumulo di sepoltura con il ripristino dei tumuli sprofondati a seguito dell'assestamento del terreno, tramite riporto di terra e successiva risagomatura e successiva ricollocazione del relativo copri tomba provvisorio;
- nei campi/sepulture di mineralizzazione la ditta appaltatrice deve procedere a sistematici controlli dello stato dei campi e garantire la fornitura e tempestiva sostituzione dei compri tomba e delle epigrafi identificative del defunto se deteriorati;
- all'inizio del mese di ottobre (prima della ricorrenza dei defunti) e del mese di aprile: ricognizione dei campi a terra al fine di individuare le sepulture che presentano cumuli di terra insufficienti; eventuali cumuli di terra da asportare; verifica, fornitura, stesura, rastrellatura, livellamento di ghiaio secondo il tipo e la granulometria già presente compresa l'integrazione periodica dello stesso;
- altri lavori utili alla sistemazione ordinaria dei campi;

Tutti gli interventi necessari devono essere effettuati senza ulteriori costi a carico dell'amministrazione in quanto si intendono remunerati con il corrispettivo previsto per l'inumazione e/o esumazione delle salme.

Art. 6

MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE OPERAZIONI

L'affidatario dovrà garantire una reperibilità non inferiore a 10 ore nell'arco giornaliero, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, per la richiesta e la programmazione dei servizi.

L'affidatario dovrà garantire la propria disponibilità all'esecuzione delle operazioni e dei servizi per tutto l'arco di tempo di validità dell'affidamento; dovrà pertanto comunicare i seguenti recapiti per la ricezione degli ordinativi e degli avvisi: telefono, fax, indirizzo e-mail, indirizzo pec.

Le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) saranno garantite dall'affidatario se richieste entro le ore 9:00, per il pomeriggio della stessa giornata, e non oltre le ore 15:00 per il giorno successivo e dovranno svolgersi dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00.

Nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi non si eseguono operazioni cimiteriali di alcun genere.

Art. 7 PERSONALE IMPIEGATO

La ditta affidataria deve con proprio personale, mezzi e organizzazione garantire lo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato.

Il personale dovrà essere adeguato per numero e competenze professionali al tipo di lavorazione da eseguire di volta in volta.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la presenza con immediata e tempestiva sostituzione in caso di assenza per qualsiasi motivo, degli operatori necessari ad eseguire le attività previste ed intervenire.

Il personale in servizio dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto anche nei confronti dell'utenza e conformarsi alle disposizioni del vigente codice di polizia mortuaria, nonché essere convenientemente abbigliato, in modo omogeneo ed uniforme, con vestiario di servizio e cartellino di riconoscimento, e a norma della vigente legislazione antinfortunistica e igienico-sanitaria.

Il personale impiegato dovrà essere formato relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza a valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si trova ad operare, svolgendo le proprie mansioni con ordine, serietà e diligenza e operando in modo da non violare le disposizioni normative in vigore.

Il personale impiegato è tenuto al segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'affidatario si impegna a richiamare, e se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per l'affidatario. In ogni caso quindi è in facoltà del Committente richiedere in qualunque momento l'allontanamento immediato del personale che a suo insindacabile giudizio non sia idoneo a svolgere le mansioni richieste o tenga un comportamento non idoneo con il luogo di lavoro, compreso il personale tecnico-amministrativo stesso della ditta appaltatrice senza che per questo ne debba essere richiesta la motivazione.

La ditta appaltatrice non potrà in ogni caso chiedere indennizzi, sovrapprezzi o richiesta alcuna a qualsiasi titolo nel caso il Committente appaltante richieda l'allontanamento di personale della ditta appaltatrice stessa.

Qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare non idoneo dal punto di vista sanitario, dovrà essere sospeso o sostituito, a seconda dei casi; il controllo sanitario e l'eventuale allontanamento sono a totale responsabilità ed a carico della ditta appaltatrice.

Il vestiario, il materiale di prevenzione infortuni e di tutela igienico-sanitaria per gli operatori è a cura e con costi a carico dell'impresa aggiudicataria.

L'impresa è tenuta a rispettare e a far rispettare al proprio personale impiegato nel presente appalto, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 8 TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

I servizi cimiteriali, intesi nella loro globalità, devono essere espletati con la maggior accuratezza e diligenza in conformità agli orari prestabiliti dal Committente.

Il personale dell'Affidatario dovrà attendere l'effettivo arrivo dei cadaveri e/o dei parenti, senza alcun compenso ulteriore a quanto indicato nell'elenco prezzi per l'effettuazione del servizio.

Quindi si dovrà presentare in anticipo sull'orario indicato sui relativi permessi. L'orario indicato è pertanto da considerarsi indicativo in quanto potranno esservi anticipi e/o ritardi per problemi di traffico, delle pratiche religiose o altro imprevisto.

Gli oneri relativi all'attesa si intendono e sono già ricompresi nelle singole voci di elenco e di questo ogni ditta ne terrà conto all'atto della relativa offerta. L'anticipo minimo con il quale il personale della ditta deve presentarsi per effettuare le operazioni cimiteriali è fissato in 30 (trenta) minuti per la tumulazione in loculo singolo, mentre per le altre operazioni deve essere congruo in modo da consentire in ogni caso la puntuale esecuzione delle medesime agli orari stabiliti e non creare attesa ai familiari.

La ditta affidataria deve, con proprio personale, mezzi e organizzazione garantire lo svolgimento dei funerali programmati dall'Ente comunale anche per più funerali programmati contemporaneamente nello stesso cimitero o in cimiteri differenti del territorio comunale, senza costi supplementari per il committente.

Il servizio dovrà essere effettuato praticando la massima disponibilità e collaborazione con il Committente.

La ditta appaltatrice deve essere in grado di organizzare ed eseguire in autonomia tutte le operazioni previste nel capitolato.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Committente potrà sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'affidatario e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni e salvo quanto disposto in merito dagli altri articoli del presente capitolato.

Per l'esecuzione d'ufficio il Committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l'affidatario, oppure provvedervi direttamente.

L'affidatario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica e per posta elettronica di tutti gli incidenti verificatisi nell'esercizio del servizio, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.

Resta facoltà del committente richiedere l'intervento straordinario della ditta affidataria per servizi non prevedibili e indifferibili, comunque analoghi a quelli individuati nel presente capitolato, (es. per funerali al di fuori dell'orario cimiteriale ordinario, servizi non ricompresi nella tabella delle operazioni cimiteriali, etc.), richiedendo ogni qualvolta ne ricorra l'esigenza un preventivo relativo ai costi richiesti per il servizio stesso, che potrà effettivamente essere erogato solo a preventivo sottoscritto per accettazione dall'ufficio cimiteriale del Comune, e remunerato alle condizioni pattuite.

Art. 9 MATERIALI D'USO

La fornitura di tutti i materiali necessari per l'esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato è ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ed il loro costo si intende già remunerato nel corrispettivo risultante dall'elenco prezzi offerto in sede di gara.

A mero titolo esemplificativo e non esclusivo:

- cassetta di zinco o lamiera per la raccolta di resti ossei;
- cassa di cellulosa o di legno grezzo o rete contenitiva ove posizionare i cadaveri indecomposti destinati ad essere inumati nel campo (o porzione di esso) riservato ai cadaveri non mineralizzati;
- cassa di legno grezzo o feretro sostitutivo (o sacco per la raccolta dei resti) per i cadaveri non mineralizzati (o resti mortali) avviati a cremazione;
- terra fertile per la sistemazione delle fosse ed il livellamento dei campi;

- enzimi per favorire la mineralizzazione dei cadaveri;
- lastra prefabbricata in calcestruzzo per la chiusura dei loculi;
- materiali inerti, detergenti, disinfettanti e quant'altro necessario per effettuare le lavorazioni indicate.
- materiale edile (mattoni, calce, sabbia, etc); - il materiale di consumo e d'uso per le operazioni cimiteriali e per il funzionamento dei macchinari e le attrezzature;

Art. 10 ATTREZZATURE E MACCHINARI

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione conformi alle normative vigenti al momento della stipula del contratto e materiali adeguati per l'uso previsto. In particolare tutte le volte che nel presente capitolato si fa riferimento a materiali o lavorazioni forniti dalla ditta appaltatrice, si intende che il loro costo è già compreso nel prezzo offerto in sede di gara. Nessun compenso aggiuntivo potrà pertanto essere riconosciuto. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Eventuali rotture dovute ad un uso non corretto delle attrezzature dovranno essere pagate interamente dalla ditta appaltatrice. Il materiale di consumo e d'uso i macchinari e le attrezzature, è a carico dell'impresa aggiudicatrice. Tutte le macchine dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di antinfortunistica nonché adeguate alla tipologia di intervento ed alle caratteristiche del luogo dell'intervento; eventuali danni causati sono responsabilità e a carico dell'impresa appaltatrice.

E' vietato durante lo svolgimento dei riti funebri, delle commemorazioni o delle funzioni in genere, l'impiego di attrezzature rumorose.

L'utilizzo delle macchine e delle attrezzature e l'eventuale collegamento ad impianti elettrici predisposti dal Committente dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del costruttore ed alle normative vigenti.

Su tutte le attrezzature di proprietà dell'impresa dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della ditta stessa. La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.

Se l'affidatario lo richiede, il committente attraverso il settore comunale competente manutenzione e lavori pubblici con le modalità da esso stabilite, può concedere all'impresa appaltatrice l'uso non esclusivo delle attrezzature ritenute conformi e di sua proprietà, nello stato in cui si trovano, a condizione che la ditta appaltatrice assuma l'onere di sostenere le spese richieste per le manutenzioni previste dal costruttore e di quelle necessarie a garantire il buon funzionamento delle attrezzature concesse in uso, che comprenderanno anche la sostituzione dei materiali e dei componenti di consumo, (es. collaudi, verifiche periodiche, sostituzione di componenti se previsti).

Da questi oneri sono esclusi i costi da sostenere per le verifiche periodiche previste dalle specifiche leggi per i proprietari di macchine e attrezzature.

Al termine del contratto macchine e attrezzature concesse in uso dal Comune dovranno essere restituite almeno nello stesso stato in cui sono state consegnate.

Lo stato delle attrezzature al momento della consegna e del ritiro dovrà risultare da apposito verbale redatto tra le parti impresa affidataria e settore comunale manutenzione e lavori pubblici.

Art. 11 RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali (esumazione, estumulazione, etc.), i rifiuti inerti provenienti da lavori cimiteriali (demolizioni, costruzioni, etc.) nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in appositi contenitori forniti dal Comune.

L'appaltatore nella gestione dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali deve attenersi alle direttive impartite in merito dal responsabile dell'ufficio ambiente e dell'ufficio servizi cimiteriali comunali, segnalando ad essi particolari esigenze dovute alle specifiche lavorazioni o ad attività massive. Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Art. 12 OGGETTI RINVENUTI

Qualunque oggetto che si rinvenisse durante l'esecuzione dei lavori ed operazioni cimiteriali, è di esclusiva proprietà del Committente Comunale e l'Affidatario sarà tenuto a consegnarlo immediatamente al responsabile dipendente comunale.

Nel caso di rinvenimenti di qualsiasi tipo, sia sotterranei che inglobati nelle murature, l'Affidatario dovrà immediatamente darne comunicazione al Committente sospendendo contemporaneamente la prosecuzione dei lavori, in attesa di particolari disposizioni in ordine ai ritrovamenti medesimi.

Art. 13 DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO E OBBLIGO DI PRESENTARSI

A tutti gli effetti di legge, l'Affidatario deve eleggere domicilio per l'esecuzione del contratto entro 60 km dal Cimitero di Compiano - capoluogo; dovrà inoltre stabilire un luogo di recapito valido, fruibile e contrattualmente rilevante, dotato di idoneo collegamento informatico, telefonico fisso e cellulare, e fax, in funzione permanente.

A richiesta del Committente, l'Affidatario dovrà presentarsi, senza speciale compenso, a tutte le visite e rilevamenti delle opere per riconoscere la necessità e la natura dei lavori.

La persona o le persone che dall'Affidatario verranno, per mandato regolare, investite delle facoltà necessaria per l'esecuzione dei lavori cimiteriali a norma di contratto, oltre ad essere di gradimento al Committente, dovranno possedere tutti i requisiti necessari atti a svolgere mansioni di responsabilità.

Art. 14 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

L'appalto deve essere svolto dalla ditta appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici e attrezzature con proprio personale, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio. In particolare il personale impiegato durante i funerali dovrà essere abbigliato con vestiario decoroso e dovrà esporre un tesserino di identificazione.

L'affidatario è tenuto a comunicare al momento della sottoscrizione del contratto le generalità del responsabile di servizio e del suo eventuale sostituto, ai quali affidare il coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali; un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica certificata e un numero telefonico cellulare attivo 24 ore su 24 per la ricezione degli ordini di servizio. In ogni caso non saranno ammesse a giustificazione del mancato o inesatto espletamento del servizio malfunzionamenti dei suddetti mezzi (cellulare, fax, pec).

Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso. Data la natura del servizio, il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile tramite telefono cellulare (fornito dall'impresa aggiudicataria) 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso, per le comunicazioni inerenti il servizio stesso: seppellimenti, funerali etc..., in modo da poter organizzare ed espletare adeguatamente e con il necessario anticipo le operazioni cimiteriali richieste.

Art. 15
REPERIBILITA'

Fermo restando che, come previsto dall'art. 14, il Responsabile di servizio della ditta appaltatrice deve essere rintracciabile 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, nessuno escluso, per le comunicazioni inerenti al servizio. L'appaltatore dovrà garantire l'espletamento delle operazioni cimiteriali richieste dando una disponibilità non inferiore a 10 ore nell'arco giornaliero, dalle ore 8,00 alle 18,00. Tali orari possono essere variati in ragione di nuove esigenze dell'amministrazione comunale previo accordo con il committente ferme restando le 10 ore giornaliere di servizio. L'amministrazione si riserva altresì la possibilità di richiedere interventi straordinari in orari diversi da quelli sopra indicati per sopravvenute esigenze da comunicare al committente tempestivamente. Le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) dovranno svolgersi negli orari tempi e modi stabiliti dal Comune.

Art. 16
GARANZIE DEI SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO

I Servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali. Come tale, per nessuna ragione, possono essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di scioperi generali o di categoria, l'impresa è tenuta a darne formale preavviso nei tempi di legge e comunque a rispettare le norme inerenti i servizi di pubblica utilità essenziali e garantire i relativi servizi.

Art. 17
RAPPORTI CON I PRIVATI

Tutte le operazioni previste nel contratto saranno eseguite dall'appaltatore mentre la riscossione delle tariffe dovute per la concessione dei loculi e le operazioni cimiteriali avverrà solamente presso gli uffici comunali preposti e a favore esclusivo dell'Amministrazione Comunale e non dovrà cioè esserci nessun tipo di rapporto economico tra la ditta appaltatrice e l'utenza, fatti salvi i lavori di manutenzione o costruzione di manufatti cimiteriali privati eventualmente commissionati.

Art. 18
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune committente individuerà al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 un direttore dell'esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con la Ditta aggiudicataria e verificherà la regolare esecuzione dei servizi rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato d'Oneri.

Art. 19
VERIFICHE PERIODICHE

Nell'arco dell'affidamento, sono previste delle verifiche semestrali per verificare l'andamento e l'esecuzione dei servizi.

Tali verifiche da concordare di volta in volta tra le parti e delle quali sarà redatto apposito verbale sono effettuate congiuntamente da un incaricato della ditta appaltatrice e un incaricato dei servizi cimiteriali comunali.

Art. 20
APPLICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

L'appaltatore si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.

Art. 21

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVENZIONE INFORTUNI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, riguardanti il personale dipendente dell'impresa appaltatrice sono a carico del Datore di lavoro che ne è il solo responsabile. Egli ne è responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune. Si esclude ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

Non essendo previste interferenze tra il personale del Committente e quello della ditta appaltatrice non si rende necessaria la redazione del DUVRI previsto dall'Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. e di conseguenza nessun onere a carico del Committente per i costi supplementari per la sicurezza.

Il Committente si riserva la possibilità di redigere il Documento qualora durante lo svolgimento delle attività dovessero emergere interferenze che lo richiedano e in tale occasione saranno valutati anche eventuali costi supplementari per la sicurezza.

L'appaltatore assolve agli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenza e previdenza sociale in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi.

Art. 22

RESPONSABILITA' PER DANNI E ASSICURAZIONI

L'impresa appaltatrice del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto dell'appalto, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa - da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'impresa appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima.

A tale fine, in ogni caso prima della data d'inizio del servizio, l'impresa appaltatrice è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con primaria Società assicurativa a livello nazionale per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell'appalto, comprese quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente Capitolato.

La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto a risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto di appalto.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto totalmente o parzialmente dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

L'accertamento di eventuali danni agli stabili, mobili, attrezzi, beni, etc. di proprietà comunale sarà effettuato dal committente alla presenza del Responsabile di servizio della ditta appaltatrice previamente avvertito. Qualora l'Appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore. Qualora l'Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro o sulla polizza assicurativa per danni di cui al presente articolo

In caso di aggiudicazione dell'appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese, la sopraindicata polizza dovrà espressamente prevedere la validità della copertura assicurativa sia nell'interesse della capogruppo mandataria, sia delle imprese mandanti.

Art. 23 RAPPORTI ECONOMICI

I prezzi unitari per le operazioni cimiteriali e i servizi di cui al presente capitolato offerti in sede di gara, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi, agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che la ditta stessa non abbia tenuto presente.

Detti prezzi unitari si intendono comprensivi degli oneri e di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali (quando non diversamente indicato) e loro lavorazione, dazi, noli, perdite ecc. e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

Le clausole del presente capitolato sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Art. 24 REVISIONE PREZZI

I singoli prezzi di contratto offerti in sede di gara ed aggiudicati, riferiti all'intero periodo dell'appalto oltre alle proroghe che concederà l'Amministrazione comunale nei limiti di legge, non sono soggetti a revisione prezzi.

Art. 25 PAGAMENTI

Relativamente alle operazioni cimiteriali, il pagamento del prezzo pattuito, avverrà dietro presentazione di regolare fattura a rendicontazione mensile, comprendente tutti i servizi effettuati nel mese di riferimento. La fatturazione dei servizi sarà effettuata in unica soluzione, quando tutte le prestazioni previste sono state eseguite. Le operazioni cimiteriali eseguite, verranno retribuite a misura applicando i prezzi offerti in sede di gara per ciascuna operazione effettuata.

La liquidazione avverrà nei termini di legge una volta riscontrata la regolarità delle fatture e ad acquisizione regolare del DURC. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e con la firma del contratto si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 26 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia e sempreché di tale intenzione sia stata data informazione in sede di offerta, e previa autorizzazione dell'Amministrazione.

E' vietato alla ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, i servizi senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e comunque secondo le modalità previste dalla vigente normativa, a pena di nullità di tale atto e risoluzione unilaterale del contratto d'appalto da parte del Comune. Nei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, all'appaltatore verrà addebitato il risarcimento dei danni per eventuale nuovo affidamento e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Art. 27 CESSIONE DEL CREDITO

E' esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione. Si applica l'art. 106, comma 13, del D Lgs. n. 50/2016.

Art. 28 PENALI PER IL RITARDO O INADEMPIENZE

Fatto salvo quanto prescritto negli altri articoli del presente Capitolato per le inadempienze e violazioni dell'Affidatario, si precisa che:

a) un ritardo contenuto in mezz'ora rispetto all'orario di presenza in servizio richiesto per le operazioni previste all'art. 4 (sepoltura, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, ecc.) comporterà per le prime due volte l'applicazione di una penale di € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) e successivamente di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00), il ripetersi di tale fatto per la quinta volta anche non consecutiva, sarà da ritenersi fin d'ora dalle parti come grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità da parte del Committente a suo insindacabile giudizio, senza ulteriore formalità che una semplice comunicazione scritta di constatazione dell'accaduto, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario;

b) un ritardato intervento nelle prestazioni di cui all'art. 5 o nell'esecuzione di altri servizi che si rendessero necessari disposti anche verbalmente dal committente (per prestazioni al di fuori di quelle di cui al precedente punto a), comporteranno per la prima volta un richiamo scritto e successivamente una penale di € 100,00 (diconsi euro cento/00); qualora poi l'affidatario non eseguisse l'intervento entro tre giorni dal terzo richiamo sarà in facoltà del Committente ricorrere senza ulteriori richiami, segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida, alla esecuzione di ufficio con la immediata applicazione di una penale di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute;

c) una cattiva esecuzione del lavoro e/o servizio comporterà un richiamo scritto ed il conseguente obbligo del rifacimento del lavoro a regola d'arte entro tre giorni dal richiamo stesso, dopodiché sarà in facoltà del Committente ricorrere senza ulteriori richiami, segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida, alla esecuzione di ufficio con la immediata applicazione di una penale di € 100,00 (diconsi euro cento/00) oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute;

d) In ogni caso l'interruzione del servizio anche per pochi minuti o il ritardo di oltre mezz'ora rispetto all'orario stabilito per le operazioni di sepoltura, tumulazione e/o di esumazione comporterà: la prima volta una penale di € 300,00 (diconsi euro trecento/00), il ripetersi di tale fatto per la seconda volta, anche non consecutivamente, sarà da ritenersi fin d'ora dalle parti come grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità da parte del Committente a suo insindacabile giudizio, senza ulteriore formalità che una semplice comunicazione scritta di constatazione dell'accaduto di risolvere il contratto in danno dell'affidatario. In caso di segnalazioni di mancata o cattiva esecuzione del servizio amministrativo di reperibilità cimiteriale da parte della ditta appaltatrice, derivante da qualsivoglia motivazione, sarà applicata una penale di € 100,00/cad. da decurtare in sede di fatturazione sul canone previsto. Alla terza inadempienza segnalata per iscritto, anche non consecutiva, il contratto potrà essere risolto in dolo dell'aggiudicatario.

Per ogni inadempimento rilevato rispetto all'esecuzione di eventuali servizi migliorativi proposti in sede di gara, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un 22 termine prefissato indicativamente non inferiore a 7 giorni, dopodiché si applicherà una penale di € 200,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni mese di ritardo. In caso di ritardo nell'esecuzione superiore a tre mesi, di esecuzione incompleta, non corretta o parziale, si potrà procedere a insindacabile giudizio del Committente all'esecuzione di ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte dell'Affidatario di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di risarcimento danni da parte del Committente.

Per ogni altro inadempimento rilevato non contemplato nei precedenti punti, salvo quanto stabilito dagli altri articoli del presente capitolato, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un termine prefissato indicativamente non inferiore a 7 giorni, dopodiché si applicherà una penale di € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) e si potrà procedere a insindacabile giudizio del Committente all'esecuzione di ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte dell'Affidatario di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di risarcimento danni da parte del Committente. Le penali saranno applicabili immediatamente e decurtate dalle somme dovute alla prima fatturazione dei servizi eseguiti e dove in difetto, l'Amministrazione si potrà rivalere immediatamente sulle polizze e somme a garanzia.

Art. 29
PRIVACY

Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito (GDPR) e succ. regolamenti attuativi, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. La ditta si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e successivi regolamenti attuativi. L'affidatario del servizio è responsabile del trattamento dei dati che avrà a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni previste da contratto. I dati a disposizione saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio e con le modalità previste dalla normativa vigente. In qualità di responsabile del trattamento, l'affidatario assicura che i propri incaricati operino nel rispetto della normativa vigente in materia della tutela della riservatezza e di protezione dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente comprese le modifiche e integrazioni vigenti o future.

Art. 30
MISURE COERCITIVE ED AZIONI LEGALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Affidatario si renda colpevole di frode, negligenza o controversia agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Committente ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso, fino a definizione della controversia, o di rescindere il contratto, nel qual caso all'Affidatario saranno liquidati i soli lavori e servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Committente, dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio delle opere e/o servizi non eseguiti.

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale. Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie e/o polizze costituite di cui al presente Capitolato.

Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali,
2. cessione dell'Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria,
3. qualora il servizio venisse sospeso o interrotto,
4. mancata attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 31
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta aggiudicataria resta obbligata per tutta la durata del contratto. Qualora si verificassero da parte della ditta inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o, in caso di ripetute inadempienze oltre a quelle già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza. Il Committente potrà a suo insindacabile giudizio provvedere alla revoca dell'appalto con addebito di ogni conseguente e relativa spesa a carico della ditta aggiudicataria, anche al di fuori delle inadempienze già indicate e regolamentate

nei precedenti articoli, in caso di gravi infrazioni alle condizioni dell'appalto e/o di danno di immagine arrecato al Comune di Soliera a causa del servizio, del modo di eseguirlo e/o del mancato servizio stesso o di una sua parte. Si ritiene comunque fin d'ora come inadempienza e danno all'immagine anche l'articolo su giornale quotidiano o articoli simili di lamentela da parte di cittadini sui servizi svolti dall'impresa. L'appalto si intenderà revocato in caso di fallimento della ditta aggiudicataria. Ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:

- Mancata assunzione dell'appalto nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- Sospensione, anche parziale, degli interventi senza giustificato motivo;
- L'appaltatore si trovi in stato di insolvenza;
- Subappalto vietato o non autorizzato;
- Abituale deficienza o negligenza nei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate compromettano il regolare svolgimento dell'appalto.

Art. 32 RECESSO

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio o trasferirlo ad una propria società partecipata di cui detenga il controllo e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

Il Committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- altre condizioni di recesso sono contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In tutti i casi dei presenti commi, l'Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile.